



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

**RICERCA**

**DOCUMENTO DI RICERCA**

# **LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEGLI AUSILIARI DI GIUSTIZIA: CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO, PERITI ED AUSILIARI DEI CONSULENTI**

**AREE DI DELEGA CNDCEC**

Funzioni giudiziarie e ADR

**CONSIGLIERA DELEGATA**

Giovanna Greco

**COMMISSIONE DI STUDIO**

C.T.U. civili e penali

**PRESIDENTE**

Sergio Cairone

**22 MARZO 2024**



## Area di delega CNDCEC “Funzioni giudiziarie e ADR”

A cura della Commissione di studio “C.T.U. civili e penali”

### Consigliera CNDCEC delegata

Giovanna Greco

### Presidente

Sergio Cairone

### Altri componenti

Giorgio Agosti

Florinda Aliperta

Pasqualino Barbuto

Donato Bellomo

Gennaro Brescia

Francesco Cannone

Sandro Cantini

Nicola Ciampoli

Stefano Conti

Calogero Craco’

Nicola Michele De Giglio

Giovanni De Matteis

Federica De Pieri

Carlo De Socio

Stefano D’Orsi

Edoardo Franceschi

Giovanni Lanza

Luigi Lausi

Rosanna Marisei

Arianna Menconi

Leonardo Milani

Luca Orlando

Patrizia Ottino

Marco Patti

Dario Pettinato

Raffaele Pietrangelo

Pasquale Prisco

Giampiero Russotto

Pierangelo Seri

Antonio Scardino

Enrico Siccardi

Francesco Simeone

Maurizio Ventrella

### Esperti

Elisabetta Busuito

Patrizia Pompei

Pasqualina Principale

### Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Luca D’Amore



## Sommario

1. Il quadro normativo	3
2. La determinazione del compenso spettante (onorari fissi, variabili ed a tempo. l'incarico collegiale ed i coadiutori del C.T.U. o del perito)	5
3. Il valore di riferimento per la determinazione degli onorari	8
4. L'aumento degli onorari previsti dall'art. 52 T.U. spese giustizia	9
5. La fattispecie dei distinti quesiti, incarico unitario e accertamenti plurimi	12
6. La contemporanea applicazione di diverse tabelle (artt. 2 e 4 d.m. 30 maggio 2002)	17
7. La fattispecie relativa all'art. 3 d.m. 30 maggio 2002	18
8. La domanda di liquidazione del compenso e delle spese	18
9. Le modalità di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio e di parte nel processo civile nel caso di ammissione di una delle parti al patrocinio a spese stato	21
10. L'opposizione al decreto di liquidazione	26
11. La responsabilità solidale delle parti per il pagamento del compenso del C.T.U. in ambito civile	29
12. La fatturazione del compenso (l'orientamento dell'agenzia delle entrate e le relative criticità)	30



## 1. Il quadro normativo

In precedenza prima del 2002 il testo di riferimento per la determinazione del compenso degli ausiliari del giudice era rappresentato dalla legge 8 luglio 1980 n. 319, mentre attualmente il compenso dell'ausiliario è invece regolato dal **d.P.R. n. 115/2002** ("**Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia**") il quale, nell'abrogare esplicitamente la legge 319/1980, ha sostituito, riscrivendole quasi uguali, gran parte delle norme che precedentemente regolavano la materia.

Del Testo Unico Spese di Giustizia la parte che riguarda il compenso del CTU è rappresentato dal Titolo VII - Spese Giustizia - "*Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario*" (articoli dal 49 al 72).

In ogni caso va rilevato come, oltre al Testo Unico Spese Giustizia (d.P.R. 115/2002) permane in vigore la tariffa a tempo a suo tempo prevista dall'art. 4 (onorari commisurati al tempo) della Legge 319/1980 il quale stabilisce che "*per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze. La vacanza è di due ore e attualmente l'onorario per la prima vacanza risulta pari a Euro 14,68 e per ciascuna delle successive è pari a Euro 8,15*"<sup>1</sup>.

In contemporanea alla approvazione del T.U Spese di Giustizia è stato approvato il **Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002** intitolato "*Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale*", il quale oltre che ad aggiornare gli onorari di vacanza rinnova e rivede le Tabelle degli onorari da riconoscere ai periti e consulenti nominati dall'autorità giudiziaria precedentemente previste dalla l. 8 luglio 1980 n. 319 e dal d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820.

L'allegato del d.m. 30.05.2002, intitolato "*Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319*", prevede infatti una lunga serie di Tabelle da utilizzarsi in relazione al tipo di incarico affidato al consulente tecnico.

Va anche ricordato come successivamente le tariffe dei professionisti sono state, anche, interessate dall'art. 2 del cosiddetto Decreto Bersani, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 titolata "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*".

<sup>1</sup> Le misure originariamente stabilite in Lire 10.000 e Lire 5.000 per ciascuna delle vacanze successive, sono state portate rispettivamente a L. 18.000 e a L. 10.000 dall'art. 1, d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 e, successivamente rideterminate nella misura di L. 24.732 per la prima vacanza e di L. 13.740 per ciascuna delle vacanze successive, dall'articolo unico, d.m. 5 dicembre 1997, e infine dal d.m. 30.05.2002 che prescrive: *Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di € 14,68 per la prima vacanza e di € 8,15 per ciascuna delle vacanze successive.*"



In data 24 gennaio 2012 è, infatti, entrato in vigore il d.l. n. 1/2012 (convertito con l. n. 27/2012) il quale, all'art. 9, titolato *“Disposizioni sulle professioni regolamentate”* al comma 1 prescrive: *“1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”*.

Tuttavia è stato ritenuto che agli ausiliari nominati dal giudice vadano applicate le norme del Testo Unico spese di Giustizia (115/2002), in quanto *“l’opera svolta dal consulente del lavoro nominato allo scopo di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione dell’azienda dichiarata fallita durante il periodo di esercizio provvisorio (nella specie per il tempo strettamente necessario alla ricerca di un affittuario) dovrà essere retribuita non facendo riferimento alle tariffe professionali, ma a quelle giudiziali, in base alle quali si liquidano gli onorari spettanti ai coadiutori; nella specie, in particolare, all’art. 10 del d.m. 30 maggio 2002, che per la perizia o la C.T.U. in materia di accertamento di retribuzioni o contributi previdenziali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro prevede un onorario variabile da Euro 145,12 ad Euro 582,05 per ciascuna posizione lavorativa”*<sup>2</sup>.

Tale orientamento risulta, infatti, giustificato dalla specialità delle norme del T.U. 115/2002 rispetto alle tariffe professionali, in quanto l’ausiliario di giustizia non esegue un incarico professionale (regolato per il compenso dalle tariffe professionali) ma, in quanto ausiliario del magistrato, è un pubblico ufficiale<sup>3</sup> che assume una veste autonoma e diversa, visto che diventa parte del *“sistema giustizia”* con le conseguenti maggiori responsabilità.

In tale contesto, occorre far presente che, con Decreto del Ministero della Giustizia del 4 dicembre 2023 è stata istituita la *“Commissione per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario”* con l’intento di superare le perduranti criticità connesse alla normativa che disciplina le tariffe spettanti agli ausiliari del giudice, posto che non si è ancora proceduto all’adozione di un nuovo decreto di determinazione delle tariffe ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. n. 115/2002 e che, pertanto, allo stato continua ad applicarsi il regime transitorio di cui all’art. 275 del Testo Unico Spese di Giustizia secondo cui *“Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al presente decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall’articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997...”*.

Inoltre, va sottolineato che l’art. 54 del citato Testo Unico Spese di Giustizia prevede l’adeguamento ogni tre anni della misura degli onorari in relazione alla variazione degli indici dei prezzi al consumo e che tale aggiornamento non risulta essere mai stato applicato fin dall’emanazione della l. 8 luglio 1980 n. 319<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Cassazione civile, sentenza n. 9781 del 12/05/2016.

<sup>3</sup> Corte di Cassazione, sezione penale, n. 47531 del 20.11.2012 secondo cui *“è configurabile il reato di rifiuto di atti d’ufficio in caso di persistente inerzia omissiva del pubblico ufficiale che si risolve in un rifiuto implicito. (Fattispecie relativa all’omesso deposito della relazione da parte di un consulente tecnico nominato in una causa civile, nonostante ripetute sollecitazioni formali, per oltre quattro anni dall’affidamento dell’incarico di eseguire un supplemento di perizia)”*.

<sup>4</sup> Infatti, il Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 intitolato *“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”* ha





Si precisa che le modalità per determinare il compenso del C.T.U. sopra illustrate (e del C.T. del PM o del Perito in sede penale) non si applicano ai consulenti di parte (C.T.P.), che non sono qualificabili “ausiliari del magistrato” ed il cui compenso è, pertanto, determinato attraverso una libera contrattazione con il cliente e mediante l’applicazione delle nuove tariffe professionali di cui al d.m. 140 del 20.7.2012.

---

## 2. La determinazione del compenso spettante (onorari fissi, variabili ed a tempo. l’incarico collegiale ed i coadiutori del C.T.U. o del perito)

L’art. 49 del T.U. Spese di Giustizia, denominato “Elenco delle spettanze”, prescrive che “Agli ausiliari del magistrato spettano l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico” e “gli onorari sono **fissi, variabili e a tempo**”.

Il primo comma dell’art. 50 del predetto Testo Unico, prescrive che “la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, che non è altro che il Decreto Ministeriale indicato in precedenza del 30.05.2002.

Con riferimento agli **onorari a tempo**, per come in precedenza rilevato, permane in vigore la tariffa a tempo a suo tempo prevista dall’art. 4 (onorari commisurati al tempo) della legge 319/1980 il quale stabilisce che “per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l’articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.

La vacanza è di due ore e attualmente l’onorario per la prima vacanza risulta pari a Euro 14,68 e per ciascuna delle successive è pari a Euro 8,15.

È anche previsto che l’onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni risulta stabilito un termine non superiore a cinque giorni e lo stesso può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L’onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un’ora e un quarto risulta dovuto interamente.

**In ogni caso è previsto che il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico;** tuttavia, questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell’autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze<sup>5</sup>.

---

effettuato l’aggiornamento unicamente dell’onorario a vacanza, mentre per gli onorari fissi ed a percentuale è stata attuata meramente una conversione dei valori espressi da lire in euro.

<sup>5</sup> Ai sensi e per gli effetti dell’art. 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state



L'applicazione degli onorari a tempo (vacazione) è spesso stata terreno di contrasto e di opposizione ai decreti di liquidazione, posta la palese asimmetria della misura degli onorari variabili e quella a tempo.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata in merito alla natura "residuale" degli onorari a tempo. Infatti, la Suprema Corte<sup>6</sup> ha confermato *"la residualità del criterio di liquidazione degli onorari a vacanza, cui si può ricorrere, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata"*.

Sugli **onorari variabili**, l'art. 51 T.U. Spese Giustizia prevede alcuni correttivi:

- *"nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.*
- *Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato"*.

Ulteriore correttivo riguarda gli **incarichi collegiali**, quando il Giudice, nell'espletamento della perizia, nomina più consulenti laddove le valutazioni richieste agli ausiliari si connotino di notevole complessità e richiedano distinte conoscenze in differenti discipline.

Il giudizio sulla complessità della consulenza tecnica, che può esser sia di tipo qualitativo che di tipo quantitativo, fa riferimento esclusivamente a un giudizio di merito proprio del Giudice, pertanto non sindacabile dalla Suprema Corte.

Qualora si rendesse necessaria la nomina di più ausiliari con distinte conoscenze in differenti discipline, è ammessa la possibilità di più consulenze tecniche singole con conclusioni proprie di ogni ausiliario, spettando poi al Giudice il coordinamento dei singoli risultati.

Qualora invece più ausiliari abbiano ricevuto un incarico congiunto allora dovrà esser presentata un'unica relazione.

Spetta al Giudice la valutazione di come dovranno esser presentate le consulenze tecniche (più o una congiunta), con la possibilità anche di indicare, all'atto di conferimento, un ausiliario di riferimento con il compito di coordinare il lavoro degli altri e trarne le proprie univoche conclusioni; il Giudice potrà indicare i singoli compiti che i membri del collegio dovranno svolgere, potendo altrimenti i singoli ausiliari chiedere al Giudice all'atto del conferimento l'autorizzazione a compiere singole operazioni

---

strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

<sup>6</sup> Cassazione n. 18070 del 19/10/2012.



autonome, con l'obbligo di sintesi nella discussione finale e nella relazione, sia per economia di tempo sia rispetto alle specifiche competenze.

In caso di incarico collegiale si applica l'art. 53 T.U. Spese Giustizia che prescrive quanto segue:

*“Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per l'intero l'incarico affidatogli”.*

In considerazione dei profili multidisciplinari dei tecnici facenti parte del collegio dei periti (o consulenti) è opportuno domandarsi a quale tipologia di prestazione occorre far riferimento per poter applicare l'articolo dell'onorario a percentuale su cui determinare la maggiorazione prevista dall'art. 53 T.U. Spese Giustizia.

In tal senso, la soluzione più idonea appare quella di applicare il criterio di *“prevalenza della prestazione”* in relazione al quesito; tuttavia, non può ignorarsi la circostanza in cui tale criterio non possa essere sempre ed immediatamente applicabile. In tal caso, la soluzione è proporre ipotesi alternative di liquidazione del compenso al Giudice illustrandone il metodo di redazione.

Ad esempio, nel campo penale il perito, così come stabilito dall'art. 228, comma 2, c.p., *“può essere autorizzato [...] a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni”*, chiamati solitamente a svolgere incombenze materiali, pur rimanendo il Perito l'unico titolare della perizia e responsabile verso il Giudice, essendo solo il Perito a prestare giuramento e a questo vincolato, a differenza degli ausiliari<sup>7</sup>.

Per quanto riguarda il compenso dei **Coadiutori**, l'onorario deve corrispondere alle tariffe giudiziarie (le stesse che applica il C.T.U.) e può essere inserito come rimborso spesa nella parcella del C.T.U. Nel caso si tratti di una prestazione specialistica per cui non esiste un riferimento nelle tabelle giudiziarie (ad esempio: rilevazioni fonometriche) il compenso del Collaboratore viene indicato come spesa, allegandone la fattura.

In questi casi l'attività del Collaboratore deve essere preventivamente autorizzata dal giudice in sede di conferimento dell'incarico o comunque in seguito a istanza. Quanto alla collocazione della spesa del coadiutore autorizzato nell'istanza di liquidazione del compenso presentata dal consulente o perito, i giudici di legittimità<sup>8</sup> hanno precisato che l'onere va collocato all'interno delle spese di quest'ultimo. Infatti, in tema di liquidazione di compensi a consulenti tecnici, nel caso in cui il consulente tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la spesa per l'opera dell'ausiliare va inclusa, in base all'art. 7 della legge 8 Luglio 1980 n. 319, tra le spese di cui il giudice dispone il rimborso a favore del consulente tecnico potendosi procedere alla liquidazione di un autonomo compenso a favore dell'ausiliare solo

<sup>7</sup> Cass. Pen. sez. III, 23/06/2000, n. 10058.

<sup>8</sup> Cassazione, sezione II, n. 12343 del 18/11/1991.





quando il giudice abbia conferito a quest'ultimo uno specifico incarico, in considerazione dell'autonomia delle prestazioni al medesimo richieste.

Oltre agli aumenti, la legge prevede anche una penalità per la fattispecie di ritardo dell'espletamento dell'incarico con conseguente decurtazione dell'onorario in quanto l'art. 52 del predetto Testo Unico prevede che *“se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.”*

Tale penalità e conseguente decurtazione di un terzo vale tuttavia, per i soli compensi calcolati con metodo diverso da quello *“a tempo”*, in quanto la norma afferma, chiaramente, che per gli onorari a tempo *“non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine”*, mentre *“gli altri onorari sono ridotti di un terzo”* (precedentemente *“di un quarto”* sostituite con le parole *“un terzo”* dalla l. 18 giugno 2009, n. 69)<sup>9</sup>.

---

### 3. Il valore di riferimento per la determinazione degli onorari

Al fine di determinare il valore di riferimento per l'applicazione degli onorari occorre fare riferimento al principio generale stabilito dall'art. 1 del d.m. 30 maggio 2002 secondo cui *“per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia (...)”*.

Ne deriva che mentre nel caso di consulenza tecnica o di perizia in materia penale occorre avere riguardo al valore del bene o dell'utilità oggetto dell'accertamento risultante dagli atti, per la consulenza tecnica nel giudizio civile il riferimento va fatto con richiamo alle norme di cui agli artt. 10 e successivi del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore secondo cui il valore della causa si determina dalla domanda<sup>10</sup>.

Va infatti riferito come il magistrato nello stabilire correttamente l'importo da liquidare al nominato consulente debba accertare, nel caso di C.T.U. civile, sulla base delle norme sulla competenza previste nel codice di rito, il valore della controversia in relazione alla domanda, mentre, nel campo penale, dovrà fare riferimento al valore economico del bene o dell'utilità che costituiscono oggetto dell'accertamento e della contestazione quale risulta dagli elementi obiettivi del processo.

**La liquidazione del compenso del C.T.U. va, infatti, eseguita in conformità a quanto disposto dal**

---

<sup>9</sup> Così anche Circolare del Dipartimento per gli Affari della Giustizia (Civile) del giugno 2014, la quale precisa come *“sembra evidente che la norma ponga una distinzione tra onorari a tempo e gli “altri onorari”. Per i primi, infatti, la sanzione prevista a carico del consulente che deposita in ritardo il proprio elaborato è costituita solo dal divieto dal tener conto del tempo successivo alla scadenza del termine; per “altri onorari”, invece, si prevede la decurtazione del compenso”*.

<sup>10</sup> Vedasi in giurisprudenza Cassazione civile, sezione II, del 4 marzo 2002, n. 3061, In Ced Cassazione n. 552744.



d.P.R. n. 115 del 2002, e – ai sensi dell’art. 2, delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 – al consulente spetta di norma un onorario a percentuale calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia<sup>11</sup>.

Anche sul tema dell’applicazione dell’onorario a vacanza in presenza di valore indeterminabile della controversia, la Cassazione<sup>12</sup> ha precisato che: *“Il criterio di determinazione degli onorari del consulente tecnico con riferimento al valore della controversia può ritenersi inapplicabile, e si rende quindi necessaria la commisurazione degli stessi al tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico [ art. 1 delle tabelle ex d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 ], solo in caso di controversia di valore indeterminabile secondo i criteri al riguardo utilizzabili in materia di competenza [ art. 9 c.p.c. ], e quindi la determinazione dei compensi a percentuale è applicabile anche in caso di mancata specificazione del quantum nell’atto introduttivo del giudizio, quando lo stesso sia determinabile, ed eventualmente proprio a ciò tenda la consulenza tecnica ammessa dal giudice”*. A dire il vero, proprio sul tema del valore indeterminabile della controversia è intervenuta successiva pronuncia della Suprema Corte<sup>13</sup> in direzione diametralmente opposta a quella precedentemente enunciata. Infatti, i giudici di legittimità hanno sottolineato la differenza tra valore indeterminabile ed indeterminato, facendo presente che: *“si tratta di stabilire se nella specie il valore della controversia sia – come sostiene il ricorrente – indeterminabile, con conseguente applicazione del criterio delle vacanze, ovvero soltanto indeterminato, situazione, quest’ultima, che si verifica allorché il valore della causa, non dichiarato dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio, sia tuttavia determinabile sulla base dell’istruzione probatoria. Quest’ultima soluzione deve ritenersi senz’altro esatta, poiché le utilità oggetto di causa sono costituite da beni patrimoniali, lì dove, per converso, sono di valore indeterminabile soltanto le cause aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. per tutte, Cass. n. 1118/85). Nessun dubbio, pertanto, vi può essere sul fatto che ai fini in questione il giudice debba accertare il valore della causa, anche utilizzando gli accertamenti svolti dal medesimo C.T.U., la cui opera è chiamato a remunerare”*. In buona sostanza, secondo la Cassazione più recente quando il valore è *“indeterminato”*, vale a dire emerge solo all’esito dell’istruzione probatoria del giudizio, si applica comunque l’onorario a percentuale (e non fisso a vacanza) sulla base del valore *“determinato”* anche se l’atto introduttivo riporta un valore *“indeterminabile”*.

---

#### 4. L’aumento degli onorari previsti dall’art. 52 T.U. spese giustizia

In relazione all’impegno profuso, alle difficoltà che caratterizzano l’incarico, alla completezza e al pregio della prestazione fornita, è possibile applicare gli onorari massimi previsti dall’art. 2 delle tabelle di cui al d.m. 30 maggio 2002, aumentati fino al doppio ex art. 52 T.U. spese di giustizia.

---

<sup>11</sup> Cassazione civile, sez. II, 2 settembre 2013 n. 20116, in Giustizia Civile Massimario 2013.

<sup>12</sup> Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3687 del 9 aprile 1998.

<sup>13</sup> Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-02-2011, n. 3024; così anche Tribunale di Bologna 3 marzo 2020 relatore dott.ssa Candidi Tommasi.



Tale aumento, secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte<sup>14</sup> risulta giustificato dalla importanza, complessità e difficoltà dell'incarico affidato, indici questi rilevatori della importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al consulente tecnico e certamente idonee a consentire l'applicazione, ai sensi dell'art. 5 legge citata (oggi art. 52 T.U.), dell'aumento fino al doppio dell'onorario liquidato.

L'aumento costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al Giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.

Costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento, quelle che – pur non presentando aspetti di unicità o di assoluta rarità – risultino comunque avere impiegato il C.T.U. in misura massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà, mentre l'ampiezza dell'incarico affidato costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo tabellare previsti.

Occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che la legge prescrive debba essere eccezionale, sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima e, pertanto, l'aumento è consentito, anche in misura parziale, qualora ne ricorrano i presupposti, soltanto se sia stato riconosciuto al consulente il compenso massimo determinato sulla base delle tabelle.

Si fa osservare come in merito all'aumento ex art. 52 T.U. Spese di Giustizia (in precedenza art. 5 legge 8 Luglio 1980 n. 318) la Corte di Cassazione ha precisato come *“ai sensi dell'art. 5 della legge n. 319/80 costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento sino al doppio degli onorari previsti dalle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultano comunque aver impegnato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico – scientifica, complessità e difficoltà”*<sup>15</sup>.

Va altresì riferito come l'applicazione degli onorari massimi previsti dall'art. 2 delle tabelle di cui al d.m. 30 maggio 2002, aumentati fino al doppio ex art. 52 T.U. Spese di giustizia risulta ampiamente giustificata da quanto previsto dallo stesso art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui i compensi degli ausiliari avrebbero dovuto essere periodicamente e obbligatoriamente rivalutati.

Ne deriva pertanto come a fronte di una disposizione legislativa, appunto l'art. 54 citato, che impone l'aggiornamento della misura degli onorari dei soggetti in questione, ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tale adeguamento non risulta essere intervenuto da oltre un decennio (allo stato, l'ultimo risulta operato con il decreto ministeriale 30 maggio 2002).

Conseguenza di quanto sopra è che, dopo un ventennio ed oltre di totale e ingiustificata inerzia amministrativa, la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi risulta ormai seriamente

<sup>14</sup> Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 1995 n. 7214.

<sup>15</sup> Cassazione, Sezione I, n. 9761 del 08/10/1997.



sproporzionata per difetto, anche a voler considerare, come richiede l'art. 50 del d.P.R. n. 115 del 2002, che la misura degli onorari in esame, rapportata alle vigenti tariffe professionali, deve essere temperata (e quindi ridotta) in relazione alla natura pubblicistica della prestazione richiesta (riduzione già attuata nella fissazione dei valori di partenza) e pertanto ne deriva che **per compensare tale ingiustificato e non legittimo mancato adeguamento previsto espressamente dalla legge è possibile utilizzare il disposto di cui all'art. 52 dello stesso T.U. Spese di Giustizia.**

La mancata attuazione, in sede amministrativa, del vincolo di adeguamento previsto dalla fonte primaria (analoghe inadempienze, in passato, furono stigmatizzate dalla stessa Corte di Cassazione: sentenze n. 41 del 1996 e n. 88 del 1970; ordinanze n. 234 del 2001 e n. 69 del 1979), è stato infatti correttamente censurato dalla stessa Corte Costituzionale nella decisione n. 192 del 24 Settembre 2015<sup>16</sup> con cui è stata dichiarata illegittima la norma della legge di Stabilità 2014 la quale dispone che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato (per es. C.T.U.), al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo nelle cause con il gratuito patrocinio.

In particolare, ciò che è stato palesemente dichiarato illegittimo dalla Consulta è il fatto che il legislatore si è dimenticato di aggiungere che la diminuzione di un terzo non si applica qualora le tariffe non siano aggiornate all'Istat.

La legge d.P.R. 115/2002 prevede, infatti, che gli onorari fissi, variabili e a tempo siano adeguati ogni tre anni in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, adottati con decreto dirigenziale del ministero della Giustizia, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ebbene, tale adeguamento non è mai intervenuto negli ultimi 20 anni: l'ultimo è stato operato il 30 maggio 2002 tanto che la Corte Costituzionale ha parlato addirittura di **“inerzia amministrativa”**.

Non è, infatti, riconducibile ai pur ampi margini spettanti alla discrezionalità legislativa una scelta attuata senza una preliminare valutazione complessiva della materia, necessaria per compiere un ragionevole bilanciamento tra esigenze di contenimento della spesa e remunerazione, sia pure secondo i ricordati criteri di contemperamento, degli incarichi in questione<sup>17 18</sup>.

<sup>16</sup> C.T.U. e ausiliari del Giudice, incostituzionale la riduzione dei compensi, in [https://www.laleggepertutti.it/97633\\_ctu-e-ausiliari-del-giudice-incostituzionale-la-riduzione-dei-compensi](https://www.laleggepertutti.it/97633_ctu-e-ausiliari-del-giudice-incostituzionale-la-riduzione-dei-compensi).

<sup>17</sup> In tale prospettiva, va considerato come si tratti, nella specie, di prestazioni tendenzialmente non ricusabili dall'interessato, il quale, in quanto pubblico ufficiale, è obbligato alla fedele e diligente esecuzione delle proprie competenze professionali (ed è, questo, un profilo che differenzia l'ausiliario del magistrato dagli altri soggetti indicati nell'art. 106-bis in esame).

È stato, in definitiva, ritenuto manifestamente irragionevole un intervento di riduzione della spesa erariale in materia di giustizia – pur, come tale, sicuramente riferibile alla discrezionalità legislativa nel contesto della congiuntura economico-finanziaria – adottato senza attenzione a che la riduzione operi su tariffe realmente congruenti con le stesse linee di fondo del d.P.R. n. 115 del 2002: dunque su tariffe, da un lato, proporzionate (sia pure per difetto, tenendo conto del connotato pubblicistico) a quelle libero-professionali (che per parte loro, nell'ambito di una riforma complessiva dei criteri di liquidazione, sono state aggiornate) e, dall'altro, preservate nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita.

<sup>18</sup> Per queste ragioni, l'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della legge n. 147 del 2013, è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.

È salva, naturalmente, l'eventualità che sopravvenga una complessiva ridefinizione della materia ad opera del legislatore, tale da implicare il superamento del meccanismo di adeguamento cui si riferisce la norma citata da ultimo.



Conseguenza di quanto sopra è che per compensare tale ingiustificato e non legittimo mancato adeguamento ex art. 54 T.U. è certamente possibile utilizzare il disposto di cui all'art. 52 dello stesso T.U. Spese di Giustizia.

Va anche riferito, a tal fine, come tale mancato adeguamento, già in passato, aveva portato alcuni Tribunali (Milano e Roma) alla possibilità di liquidare anche valori superiori a Euro 516.456,89, facendo leva su tale criticità

In particolare, lo stesso Tribunale di Milano<sup>19</sup> aveva già in passato ritenuto corretto stabilire che, *“poiché il limite massimo di Lire un miliardo appare, dato il tempo trascorso dall'approvazione delle tabelle, ormai inadeguato in relazione all'effettivo valore delle controversie, che non può non essere considerato anche in sede di liquidazione dei consulenti, è orientamento di questo Tribunale applicare, per importi superiori al miliardo, l'ultimo scaglione progressivo della relativa voce tabellare”*.

Il Tribunale di Roma<sup>20</sup>, del pari ed assai prima del foro milanese, aveva affermato che l'art. 2 della legge n. 319 del 1980 (poi art. 2 del d.m. del 30 maggio 2002) pone un limite massimo alla liquidabilità dell'onorario a percentuale (prevedendo un ultimo scaglione fino al tetto di € 516.456,90), pertanto, i valori superiori allo scaglione massimo costituiscono ulteriore indice rivelatore della eccezionale importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni richieste al perito, con eventuale possibilità di riconoscere a quest'ultimo la maggiorazione di cui all'art. 5 della l. n. 319 (poi art. 52 del d.P.R. n. 115/2002).

Va, inoltre, rilevato come nel caso di pratiche di elevato valore e superiori ai limiti massimi delle tabelle, potrà certamente tornare applicabile anche altro orientamento della Suprema Corte secondo cui **il valore della pratica superiore a quello indicato di Euro 516.456,90 può senza dubbio essere utilizzato per riconoscere “l'eccezionale importanza, complessità e difficoltà della pratica e idonea a consentire l'applicazione dell'art.5 della suddetta legge e l'aumento sino al doppio dell'onorario liquidato”** (Cassazione civile sezione I, 26 giugno 1995, n. 7214).

---

## 5. La fattispecie dei distinti quesiti, incarico unitario e accertamenti plurimi

Negli incarichi giudiziari risulta assai frequente, soprattutto nell'odierno processo civile, che all'ausiliario vengono posti quesiti – spesso anche in numero rilevante – con diverse finalità.

In realtà, come già segnalato, ed in linea generale, vale l'unicità dell'incarico statuito dall'art. 29 delle Tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, e quindi la onnicomprensività degli onorari, intendendosi per essa la totalità degli onorari relativi alla stesura della relazione, alla partecipazione alle udienze e a ogni altra attività concernente i quesiti. Discorso diverso va fatto se i quesiti posti, in ordine alle attività

---

<sup>19</sup> Presidente Blumetti, Est. Gandolfi, in Manuale del consulente Tecnico e del perito, Ipsoa Milano, 2001) con decisione del 11 maggio 2000 (dep. il 17 maggio 2000).

<sup>20</sup> Circolare Presidente del Tribunale di Roma in data 14 aprile 1984 n. 4161 in <http://www.normativaitaliana.it/nazionale/C%2014-04-1984%20n.4161.asp>.



richieste, siano diversi e autonomi tra loro in quanto se è pur vero che la cumulabilità per un unico incarico peritale di più compensi riferibili a prestazioni previste in tabelle diverse non risulta ammissibile laddove gli onorari sono diretti a compensare tutte le attività necessarie e strumentali all'espressione del giudizio, dovendo avere riguardo nella sua globalità al conseguente accertamento finale, non può trovare accoglimento questa interpretazione qualora gli accertamenti richiesti dalle finalità del quesito implicino attività diverse tra loro e quindi dotate di una propria distinzione ed autonomia.

In questo caso è possibile ricorrere a conteggi separati del compenso cumulandoli poi tra loro.

Risulta, pertanto, necessario analizzare se le differenti finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori e assorbiti in quanto nel primo caso, si tratta di accertamenti che richiedono distinte, autonome e speciali attività e operazioni che non possono essere previste e ricomprese nelle altre attività che l'ausiliario ha svolto, mentre nel secondo caso gli accertamenti risultano collegati e in vario modo compresi e, pertanto, assorbiti dagli altri che il consulente ha svolto con la conseguenza che nella prima fattispecie ricorrono i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi mentre nella seconda vale il concetto dell'unitarietà del compenso.

Con riferimento alla possibilità di riconoscere distinte liquidazioni va riferito il principio più volte ribadito della suprema Corte secondo cui ove si tratti di *“accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno degli accertamenti richiesti”*<sup>21</sup>.

Analogamente, nel caso in cui l'accertamento affidato al consulente o al perito rientri nella medesima voce di tabella e concerni una pluralità di oggetti, l'incarico deve essere considerato unico ed unico deve essere il compenso liquidato.

Sempre in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, qualora il consulente sia chiamato a svolgere accertamenti plurimi, ove l'indagine effettuata sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va invece riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto nel caso in cui quest'ultimo sia stato oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni<sup>22 23</sup>.

In particolare, con riferimento alla possibilità per il giudice di procedere, in relazione ai singoli accertamenti demandati al C.T.U., alla liquidazione dei singoli compensi, da sommarsi tra di loro, per ogni quesito ritenuto autonomo rispetto agli altri, è stato precisato come in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dal d.m. 30 maggio 2002, art. 29, riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali

<sup>21</sup> Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2002, n. 18092, in “Giust. civ. Mass.”, 2002, 2213.

<sup>22</sup> Cass. civ., Sez. II, ord., 4 gennaio 2024, n. 214, in Massimario Cassazione 2024.

<sup>23</sup> Cass. civ. Sez. II - 13/06/2023, n. 16768, in Massimario Cassazione 2023.



all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso<sup>24</sup>.

Se è vero, pertanto, che, ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico<sup>25</sup>, è altrettanto vero che, qualora si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti.<sup>26</sup>

Ne deriva, pertanto, che il criterio in questa materia non può essere ancorato esclusivamente al dato formale dell'unicità dell'incarico, ma diviene essenziale accertare se le finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori o accertamenti i quali, seppure distinti, siano ripetitivi o omogenei. Nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi; nella seconda, invece, varrebbe il concetto dell'unitarietà del compenso<sup>27</sup>.

In altre decisioni della Suprema Corte è stato rilevato come la valutazione sulla unicità o pluralità dei quesiti autonomi posti dal giudice prescinde dalla pluralità delle domande poste, delle attività svolte e delle risposte date, in quanto dipende dal collegamento funzionale tra gli accertamenti e le indagini tecnico-peritali eseguite, potendo definirsi unitari o plurimi soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota l'unitarietà dell'incarico<sup>28</sup>, da cui discende l'unitarietà dell'onorario.

Infatti, quando vengono effettuate più indagini tra loro autonome e indipendenti, il consulente ha diritto a una remunerazione che deve tener conto del valore dei singoli accertamenti realizzati, sicché è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti<sup>29</sup>, mentre quando la pluralità degli accertamenti non preclude l'omogeneità dell'oggetto della domanda posta dal giudice, il consulente avrà diritto a un compenso che tenga conto del valore della controversia nella sua complessità.<sup>30</sup>

Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un

---

<sup>24</sup> Cass. n. 7174/2010.

<sup>25</sup> Cass. n. 3414/2006.

<sup>26</sup> Cass. n. 6233/2006; n. 7186/2007; n. 21224/2014.

<sup>27</sup> Cass. civ. Sez. II, 08/03/2023, (ud. 19/12/2022, dep. 08/03/2023), n. 6927.

<sup>28</sup> Cass., Sez. II, 7/11/2018, n. 28417.

<sup>29</sup> Cass., Sez. II, 19/12/2002, n. 18092.

<sup>30</sup> Cass., Sez. II, 23/11/2021, n. 36292, non massimata; Cass. 29/1/2016, n. 1627, non massimata; Cass., Sez. 2, 23/3/2007, n. 7186; Cass., Sez. II, 7/11/2018, n. 28417.



corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni.<sup>31</sup>

In sostanza, la liquidazione del compenso in caso di pluralità di accertamenti richiede che i parametri di quantificazione corrispondano ai valori delle domande cui si riferisce ciascuna delle indagini svolte, fatta salva la possibilità di creare degli “insiemi” in presenza di valutazioni omogenee o ripetitive, come nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per i quali va fatta una valutazione cumulativa dell’insieme, mentre in caso di pluralità di immobili diversi tra loro, per ciascuno di essi deve procedersi ad un’autonoma determinazione, nel limite del massimo scaglione di Euro 516.456,90.<sup>32</sup>

Quanto sopra riferito ha però comportato notevoli conseguenze sulla misura del compenso nel caso di onorari remunerati in misura percentuale e laddove è previsto uno scaglione massimo di valore, in quanto la sommatoria dei valori accertati può comportare il superamento del valore massimo e la mancata compensazione del valore in eccedenza con conseguenti sperequazioni e disparità di trattamento nelle liquidazioni dei compensi.

Va tuttavia rilevato un apprezzabile orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità che ha rilevato importanti eccezioni a tale principio.

Nelle perizie o consulenze tecniche in materia di estimo, è stato ad esempio stabilito che gli immobili oggetto di valutazione vadano stimati unitariamente e l’importo stimato è quello che attiene alla stima cumulativa solo qualora gli stessi presentino caratteristiche omogenee, uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive; qualora, invece, si tratti di una pluralità di immobili molto diversi tra loro, l’importo stimato risulta quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative e pertanto, nel caso in cui gli immobili non presentino caratteristiche omogenee, sarà possibile procedere ad autonome liquidazioni<sup>33</sup>.

Con riferimento, invece, alle perizie o consulenze tecniche in materia di bilancio che richiedono accertamenti aventi ad oggetto i bilanci di società diverse o riferiti a diverse annualità, i relativi compensi spettanti agli ausiliari possono essere autonomamente liquidati. Nel caso, infatti, in cui oggetto del quesito risulta l’esame dei bilanci di più società, o riferiti a più annualità della stessa società, non si possa procedere alla sommatoria di tutti i totali delle attività e dei ricavi lordi, ma occorra procedere a distinte liquidazioni (ex art. 4) considerando separatamente il bilancio di ciascuna società e per ciascuna annualità<sup>34</sup>.

Nel caso di distinti quesiti posti all’ausiliario e dei conseguenti “accertamenti plurimi” va, infatti, richiamato il principio più volte ribadito dalla suprema Corte di Cassazione<sup>35</sup> secondo cui “(...) ove si

<sup>31</sup> Cass., Sez. 2, 7/11/2018, n. 28417, cit..

<sup>32</sup> in tal senso Cass., Sez. II, 17/3/2016, n. 5325; conformi a Cass., Sez. II, 20/3/2009, n. 6892; Cass., Sez. II, 20/3/2009, n. 6892; Cass., Sez. II, 31/3/2006, n. 7632).

<sup>33</sup> Cass. civ., sez. II, 17 aprile 2001, n. 5608, in “Ced Cassazione”, n. 545962.

<sup>34</sup> Cass. civ., sez. I, 8 settembre 1992, n. 10299, in “Foro it.”, 1992, 2950.

<sup>35</sup> Così Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2002, n. 18092 e Cass. pen., sez. IV, 11 Novembre 2008 n. 44564.



*tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti”.*

Mentre, infatti, è stato ritenuto che la cumulabilità per un unico incarico peritale di più compensi riferibili a prestazioni previste in tabelle diverse non risulta ammissibile laddove gli onorari risultano diretti a compensare tutte le attività necessarie e strumentali all’espressione del giudizio dovendo avere riguardo nella sua globalità al conseguente accertamento finale; di contro tale interpretazione non può trovare accoglimento qualora gli accertamenti richiesti dalle finalità del quesito implicino attività diverse tra loro e quindi dotate di una propria distinzione ed autonomia e pertanto, in questo caso è possibile ricorrere a conteggi separati del compenso cumulandoli poi tra loro.

Risulta, pertanto, necessario analizzare se le differenti finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori e assorbiti in quanto nel primo caso, si tratta di accertamenti che richiedono distinte, autonome e speciali attività e operazioni che non possono essere previste e ricomprese nelle altre attività che l’ausiliario ha svolto, mentre nel secondo caso gli accertamenti risultano collegati e in vario modo compresi e, pertanto, assorbiti dagli altri che il consulente ha svolto con la conseguenza che nella prima fattispecie ricorrono i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi mentre nella seconda vale il concetto dell’unitarietà del compenso.

Quanto sopra confermato *“per tabulas”* in applicazione di quanto emerge, circa l’individuazione del concetto di accertamento plurimo, dalle seguenti ulteriori notazioni:

- Circolare del Presidente del Tribunale di Roma del 14.04.1984 – prot.n. 4161 *“... Non è dubbio che nell’ipotesi in cui ciascun quesito abbia una propria individualità ed abbia richiesto una autonoma attività di accertamento nella liquidazione degli onorari occorre applicare distintamente per ciascun quesito e per ciascun accertamento la relativa tabella...”*;
- ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all’accertamento richiesto e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad un incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Consiglio Superiore della Magistratura – Incontri di studio – la liquidazione degli onorari a consulenti, periti, interpreti e amministratori giudiziari);
- nella fattispecie, relativa alla quantificazione del danno subito da una società per la cattiva gestione da parte dell’amministratore e dei sindaci, la S. C., essendo necessarie specifiche indagini in tema sia di bilanci che di consulenza amministrativa, contabile e fiscale, ha ritenuto giustificata l’applicazione di criteri distinti di determinazione del compenso a seconda dell’attività svolta, ancorché considerata unitariamente in relazione all’unico finale accertamento demandato dal giudice)<sup>36</sup>;
- a riguardo giova richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione in merito alla liquidazione degli onorari del C.T.U. secondo cui se si tratta di accertamento plurimo ancorché in base ad un incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli

---

<sup>36</sup> Cass. sez. II, 23 marzo 2007, n. 7186



relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti<sup>37</sup>.

In conclusione, quindi, con riferimento all'ammontare del compenso da liquidare – in presenza di una pluralità di quesiti – l'incarico deve essere considerato unico qualora gli accertamenti richiesti non siano autonomi<sup>38</sup>; al contrario nel caso in cui vengano demandate al consulente una pluralità di incarichi e conseguenti distinti accertamenti occorre distinguere le ipotesi di accertamenti ripetitivi, in cui il compenso va determinato a percentuale, rapportato al cumulo dei valori accertati, dalle ipotesi di accertamenti diversi tra loro, in cui al consulente dovranno essere liquidati gli importi relativi ai diversi quesiti evasi<sup>39</sup>.

---

## **6. La contemporanea applicazione di diverse tabelle (artt. 2 e 4 d.m. 30 maggio 2002)**

Nel caso in cui, oltre all'accertamento contabile, sulla scorta dei quesiti posti e dei distinti accertamenti effettuati, siano state poste in essere verifiche attraverso l'esame dei bilanci di distinte società potrà certamente trovare applicazione unitamente all'art. 2 del d.m. 30 maggio 2002 (in materia contabile, amministrativa e societaria) anche la voce prevista dall'art. 4 (in materia di bilanci) delle tabelle allegata allo stesso d.m.

In tal senso è stato espressamente stabilito<sup>40</sup> che le previsioni di cui agli artt. 2 (sulla perizia in materia amministrativa, fiscale e contabile) e 4 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite) della tabella allegata al d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 (oggi tabelle allegata al d.m. 30 maggio 2002) possono trovare contemporanea applicazione, ove in concreto risulti che il perito o il consulente tecnico abbia svolto attività riconducibile nell'una o nell'altra fattispecie.

In conformità a tale orientamento, i giudici di legittimità<sup>41</sup> hanno ulteriormente e successivamente precisato che: *“L'accertamento demandato all'ausiliare nel caso di specie, pur mirando all'accertamento del danno, comportava specifiche indagini in tema sia di bilanci sia di consulenza amministrativa, contabile e fiscale. Era perciò giustificata l'applicazione di criteri distinti di determinazione del compenso a seconda del tipo dell'attività svolta, ancorché considerata, ciascuna di tali attività, unitariamente, essendo tutte rivolte all'unico, finale, accertamento demandato dal giudice all'ausiliare”*<sup>42</sup>.

---

<sup>37</sup> Cfr Cass. pen., sez. IV del 11.11.2008 n. 44564, Cass. sez. II del 23.03.2007 n.7186, Cass. civ., sez. II del 31.03.2006 n. 7632, Cass. civ., sezione II del 19.12.2002 n. 18092.

<sup>38</sup> Cass. civ., sez. II, 14 novembre 2006, n. 24289, in “Guida al diritto”, 2007, 3, 55.

<sup>39</sup> Sul punto si rimanda a G. Brescia, Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale, VIII Edizione, Rimini, 2018.

<sup>40</sup> Cass. civ., sez. I, 2 Novembre 1995, n. 11403, in Le società 1996, 511.

<sup>41</sup> Cass. civ., Sez. II, 23/03/2007, n. 7186.

<sup>42</sup> Così anche Cassazione, 19 dicembre 2002 n. 18092. Nella stessa direzione si segnala anche Tribunale di Bologna, Ordinanza del 3 dicembre 2015.





---

## 7. La fattispecie relativa all'art. 3 d.m. 30 maggio 2002

La fattispecie di cui all'art. 3 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002 ha portata generale e residuale in quanto prende in considerazione ogni altro tipo di valutazione che non rientri in altre specifiche materie.

Di regola, eccettuata la liquidazione al limite minimo di cui euro 145,12, l'onorario si determina ai sensi dell'art. 2, ridotto alla metà trattandosi di onorario variabile a percentuale, da calcolarsi su scaglioni di valore.

Tuttavia, in relazione al rapporto esistente tra gli artt. 2 e 3 d.m. 30 maggio 2002, si ritiene che tutte le volte in cui si debba stimare l'azienda si applica l'art. 2, senza alcuna riduzione del 50%, in quanto la possibilità di liquidare una consulenza tecnica in materia di valutazione, con applicazione dell'art. 3 d.m. 30 maggio 2002 rappresenta una ipotesi residuale, come nel caso di conferimento di incarico di stima sommaria quale ad esempio la valutazione di singoli cespiti e/o di un ramo aziendale.

In particolare, il rapporto esistente tra l'art. 2 (consulenza tecnica in materia contabile) e l'art. 3 (consulenza tecnica in materia di valutazione) con applicazione della riduzione del 50% è infatti lo stesso previsto all'interno dell'art. 13 (consulenza tecnica in materia di estimo) dove la norma, al secondo comma, prevede che nel caso di stima sommaria spetta al perito e al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.

Con riferimento al calcolo del compenso spettante al perito in materia di misure di prevenzione ai sensi del codice antimafia, è stato stabilito che qualora *“l'attività del perito è consistita non già nella mera valutazione di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 115/2002 (ai sensi del quale “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà”), bensì nella più complessa valutazione degli elementi di sproporzione reddituale rispetto ai cespiti oggetto di confisca, trova applicazione l'art. 2 del d.m. 30 Maggio 2002”*<sup>43</sup>.

---

## 8. La domanda di liquidazione del compenso e delle spese

L'art. 71 del Testo Unico Spese di Giustizia prevede che *“le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità -competente ai sensi degli articoli 165 e 168”* e in relazione al decreto di pagamento il successivo *“Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia”* dispone che:

---

<sup>43</sup> Corte Appello Catanzaro, Prima sezione civile, 9 gennaio 2024.

1. *“La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.*
2. *Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, **ed è titolo provvisoriamente esecutivo.***
3. *Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell’opposizione”.*

Quanto al termine per depositare la istanza di liquidazione, è importante ricordare come, secondo l’art. 71 del T.U. Spese di Giustizia, l’istanza di liquidazione delle spettanze degli ausiliari dell’autorità giudiziaria **deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni** dove per compimento deve intendersi il deposito in cancelleria della relazione peritale (e/o l’invio telematico laddove previsto).

È consentito all’ausiliario richiedere al magistrato l’anticipazione di parte del compenso che sarà, di regola, posta provvisoriamente a carico della parte richiedente la consulenza/perizia. Non mancano tuttavia casi in cui la stessa anticipazione viene posta a carico delle parti in solido.

Con riferimento, invece, alla liquidazione delle spese di viaggio, il Testo Unico equipara gli ausiliari del giudice ai dipendenti statali e, in particolare, ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico.

Le spese relative all’utilizzo del mezzo proprio (previamente autorizzato dal giudice) possono essere riconosciute applicando le tariffe dell’ACI; il rimborso delle spese di viaggio effettuato con altri mezzi non necessita di una specifica allegazione se vi siano delle tariffe di riferimento relative a servizi di linea, con eccezione per il **trasporto aereo** che deve essere specificatamente autorizzato da parte del giudice.

Le spese devono essere indicate e documentate distintamente per esigenze di controllo; tuttavia, non possono essere rimborsate **spese per collaborazioni** utilizzate dal consulente per lo svolgimento dell’incarico quando non siano state autorizzate dal giudice al momento del conferimento dell’incarico (o successivamente se richiesto) essendo l’incarico è personale.

Analogamente non competono spese o diritti per collazione degli iscritti, né spettano rimborsi per le spese generali dello studio o, infine, per la dattilografia, copia o rilegatura.

La liquidazione delle spese esposte, ai sensi dell’art. 56, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, avviene a seguito di accertamento, effettuato dal magistrato, delle spese effettivamente sostenute, il quale potrà depennare quelle ritenute non necessarie.

Quanto al contenuto necessario dell’istanza di liquidazione, si segnalano le seguenti raccomandazioni:

- a) indicare il numero di ruolo generale, nonché delle parti (in caso di giudizio civile) ovvero del ruolo generale e del numero d’incarico (in caso di procedimento penale);



- b) indicare la data di inizio dell'attività peritale e quella di fine delle operazioni, avendo cura di precisare le eventuali richieste di proroghe (producendo le istanze depositate e relative autorizzazioni), con ciò facendo presente che trattasi di deposito tempestivo della relazione;
- c) indicare la presenza o meno di consulenti tecnici di parte e quante (e quando) sedute di attività peritali si sono tenute;
- d) indicare in modo sintetico le attività ed indagini peritali svolte;
- e) specificare se si richiede l'onorario fisso, a percentuale ovvero a vacazione previsto dalla tariffa dei C.T.U.;
- f) indicare (in caso di applicazione dell'onorario a percentuale) il valore della controversia (che solitamente coincide con il valore della domanda);
- g) in presenza di quesito che contempla accertamenti distinti ed autonomi, illustrare i motivi che legittimano la cumulabilità degli onorari previsti per distinti articoli che si riferiscono a distinte attività;
- h) qualora si dovesse richiedere la maggiorazione dell'onorario per eccezionale importanza e complessità o difficoltà ex art. 52, comma 1, d.P.R. n. 115/02, fornire al Giudice tutti gli elementi fattuali utili a considerare la prestazione professionale non sufficientemente remunerata dall'applicazione dell'onorario massimo a percentuale;
- i) illustrare l'attività svolta dall'ausiliario (allegando il provvedimento di autorizzazione alla sua nomina emesso dal Giudice), specificando la tipologia di onorario richiesto da quest'ultimo;
- j) si suggerisce di inserire la richiesta di applicazione della formula di «solidarietà» nel decreto di liquidazione del compenso (anche se dovrebbe essere superflua per i motivi che si esporranno di seguito);
- k) richiedere il rimborso delle spese vive anticipate (uso del mezzo proprio, ticket di viaggio, ecc...), riportando la loro dettagliata elencazione e producendo le «pezze» giustificative.

In caso di C.T.U. in sede civile, l'istanza va depositata attraverso la piattaforma del Processo Civile Telematico.

In caso di C.T. o Perizia in sede penale, l'istanza va depositata attraverso la piattaforma SIAMM (solo in caso di incarico singolo, poiché in caso di incarico collegiale vale ancora il deposito cartaceo alla cancelleria)

Va rilevato come il **decreto di liquidazione del compenso** dovuto al consulente tecnico d'ufficio, che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse), non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 poiché quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente, sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e quella soccombente.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Cass. civ. sez. II, n. 25047/2018.



Il credito del consulente tecnico d'ufficio, giacché fondato su un decreto di liquidazione emesso dall'autorità giudiziaria, non è assoggettato alla **prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma 1, n. 2)**, c.c. (Cass. VI, n. 34639/2021).

## 9. Le modalità di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio e di parte nel processo civile nel caso di ammissione di una delle parti al patrocinio a spese stato

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale<sup>45</sup> che ha dichiarato *“l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario”* hanno subito modifiche le modalità di pagamento degli ausiliari e gli adempimenti a carico dei consulenti tecnici di ufficio e dei consulenti tecnici di parte<sup>46 47</sup>.

La Corte Costituzionale<sup>48</sup> ha, infatti, riconosciuto il diritto dei consulenti tecnici d'ufficio (C.T.U) e dei consulenti tecnici di parte (C.T.P.) nei giudizi civili, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a vedersi anticipare, dall’Erario, oltre che le spese<sup>49</sup>, anche gli onorari<sup>50</sup>.

In relazione alla richiamata decisione dei giudici costituzionali il professionista, consulente d'ufficio in un procedimento con una parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ha diritto alla liquidazione,

<sup>45</sup> Sentenza n. 217 del 15 giugno 2019 pubblicata l’1 Ottobre 2019.

<sup>46</sup> Con riferimento ai dubbi interpretativi che concernevano i **decreti di liquidazione ex art. 83 d.P.R. 115/2002 emessi in data precedente al deposito e pubblicazione della pronuncia 217/2019**, per i quali **non fosse intervenuta estinzione del diritto**, il Ministero (circolare prot. DAG. n. 204540 del 24/10/2019) ha rilevato come la pronuncia della Corte in questione ha mutato radicalmente la disciplina della liquidazione degli onorari e delle indennità dovuti ai soggetti indicati nell’art. 131, comma 3, del d.P.R. 115 del 2002, dal momento che il provvedimento di liquidazione degli onorari del consulente di parte o dell’ausiliario del magistrato, nominato in un procedimento civile con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, **potrà prevedere il pagamento a carico dell’Erario quando la spesa sia eseguita nell’interesse della parte stessa** (art. 131, comma 1, del citato d.P.R. 115/2002) e conseguentemente, **l’ufficio procederà a porre in essere gli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa tramite l’ufficio spese pagate dall’Erario**, con annotazione del relativo importo sul foglio delle notizie. In tal senso vedasi <https://www.ingegno-web.it/articoli/compensi-dei-ctu-l-erario-paga-le-parcelle-anche-retroattivamente-alla-sentenza-217-2019-della-consulta/>.

<sup>47</sup> Per ogni ulteriore approfondimento sul punto si rimanda all’analisi efficace e approfondita di Walter Gaetano Caglioti - Liquidazione compensi del C.T.U. e C.T.P. nel processo civile con gratuito patrocinio prenotati a debito su <https://www.professionegiustizia.it/documenti/notizia/2021/liquidazione-compenso-CTU-processo-civile-gratuito-patrocinio-prenotato-a-debito>, con particolare riferimento alla liquidazione dei compensi ai Consulenti tecnici d'ufficio e di parte nel processo civile con patrocinio a spese Stato prenotati a debito precedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2019: indirizzo ministeriale.

<sup>48</sup> La decisione in oggetto *“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario”*

<sup>49</sup> Art. 131, comma 4, lett. c) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

<sup>50</sup> I quali nella parte dell’art. 131, comma 3 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prima dell’intervento della Corte Costituzionale erano invece prenotati a debito.



a carico dell'Erario, del proprio compenso, con pagamento, da parte della cancelleria giudiziaria, anche del suo onorario<sup>51</sup> e analogo diritto è, altresì, riconosciuto al consulente tecnico di parte ammessa al patrocinio di vedersi anticipare, da parte dell'Erario, il proprio onorario e spese.

Tenuto conto quindi che gli onorari vengono anticipati a carico dell'Erario<sup>52</sup>e, quindi non più prenotati a debito<sup>53</sup>, il C.T.U. e/o il consulente tecnico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 71 Testo Unico spese di giustizia, devono presentare, al magistrato, la domanda *"a pena di decadenza: trascorsi cento giorni ..... dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato"*.

Al fine di azionare quanto disposto dal richiamato art. 131 Testo Unico spese di giustizia risulta pertanto necessario un provvedimento che quantifichi il compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio o di parte<sup>54</sup> sia a titolo di onorario che a titolo di spese.

In materia di spese di giustizia<sup>55</sup>, tutte le liquidazioni (consulenti tecnici, custodi, difensori) in cui sia presente una valutazione discrezionale risultano di competenza del magistrato [decreto]; nei casi dove manchi ogni pur minima discrezionalità (testimoni) la competenza alla liquidazione è a carico del funzionario [ordine di pagamento] addetto al servizio<sup>56</sup>.

Ai sensi delle circolari ministeriali giustizia numeri 4/2002 e 6/2002 *"il decreto di pagamento deve essere emesso – a cura del magistrato – tutte le volte in cui la quantificazione dell'importo richiede un qualche elemento di discrezionalità"*.

In relazione alle richiamate circolari ministeriali *"in merito alla competenza all'emissione dell'ordine di pagamento o del decreto di pagamento, si rileva che, per ciò che concerne l'ordine, esso compete non già al dirigente, ma al funzionario addetto all'ufficio e cioè al funzionario amministrativo secondo l'organizzazione interna"*<sup>57</sup>, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 165 e 3 lett. i) T.U. spese di giustizia."

---

<sup>51</sup> Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all'articolo 131 "in generale l'ipotesi della prenotazione a debito successivamente all'infruttuosa esecuzione da parte del professionista, appare una ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità...".

<sup>52</sup> Art. 3, lett. t) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115/02 anticipazione è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile.

<sup>53</sup> Art. 3, lett. s) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prenotazione a debito è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero.

<sup>54</sup> Essendo l'anticipazione a carico dell'Erario il compenso del consulente tecnico di parte deve essere quantificato e liquidato ex art. 83 testo unico spese di giustizia.

<sup>55</sup> Sono spese di giustizia le spese che si formano nel processo, a seguito di provvedimento del magistrato e/o dell'attività delle parti, e che trovano relativa distinzione e regolamentazione nelle disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2001 n. 115 ( Testo Unico spese di giustizia).

<sup>56</sup> Ai sensi dell'art. 172 T.U. spese di giustizia "I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.

<sup>57</sup> Sulla qualifica professionale del personale di cancelleria competente ad emettere l'ordine di pagamento si rimanda alla circolare 16 dicembre 2002 n 1/44/120741U/02 del Min. Giust., Dip. Aff. Giustizia.





Il decreto di pagamento costituisce titolo (unico) per il pagamento della spesa ai sensi dell'articolo 171 Testo Unico spese di Giustizia<sup>58</sup>.

Ai sensi dell'art. 168 Testo Unico spese di giustizia, nel processo civile, il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo<sup>59</sup>.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 83 Testo Unico spese di giustizia, *“l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento secondo le norme del presente testo unico”*, il richiamo, operato dall'articolo 83 Testo Unico spese di giustizia, alle norme del testo unico, comporta che:

- *“in materia di liquidazione delle spese anche per i consulenti tecnici d'ufficio e di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato trova applicazione l'onere di presentare una nota specifica delle spese sostenute<sup>60</sup> per l'adempimento dell'incarico “allegandone” la corrispondente documentazione”<sup>61</sup>;*
- *“il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie”<sup>62</sup>.*
- in materia di onorario il magistrato deve tenere conto *“delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita”<sup>63</sup>.*

All'esito della successiva emissione del decreto di liquidazione<sup>64</sup> il consulente tecnico ha titolo per azionare il recupero ai sensi del richiamato art. 131 Testo Unico spese di giustizia, mentre si rileva come prima della decisione della Corte Costituzionale solo per le spese, che erano anticipate dall'Erario, se ne poteva ottenere immediatamente, per tramite la cancelleria, il pagamento.

Ne deriva, pertanto, che alla luce della sentenza della Corte Costituzionale il C.T.U e il C.T.P. per il proprio onorario non deve più chiederne, alla cancelleria del giudice che ha provveduto alla liquidazione, la prenotazione a debito ma l'anticipazione a carico dell'Erario.

Tenuto conto che, secondo la relazione al Testo Unico<sup>65</sup> nel commento all'art. 131 gli *“onorari al consulente dovrebbero essere prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la vana escussione*

---

<sup>58</sup> Circolare Giustizia DAG. 13/10/2009. 0124745.U *“i provvedimenti di liquidazione spese ai professionisti (difensori, ausiliari del magistrato e/o consulenti di parte ammessa al patrocinio) sono da emanarsi nella forma del decreto ex articoli 82 e 83 Testo Unico spese di giustizia”* conforme la giurisprudenza della Corte di Cassazione: Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. pen. sez. IV 17-11-2008 n. 42844.

<sup>59</sup> Circolare ministeriale giustizia prot. n. 0127998 del 20.10.2009 *“...l'efficacia di titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. è, peraltro, conferita dall'articolo 53 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei custodi...”*.

<sup>60</sup> Ai sensi della circolare ministero della giustizia DAG. 18/02/2011.0023023.U *“la limitazione dell'uso del mezzo proprio ex legge 122/2010 non si applica agli ausiliari del magistrato i quali se preventivamente autorizzati hanno diritto al rimborso di tali spese.”*

<sup>61</sup> Ai sensi della circolare ministero giustizia DAG. 25/01/2006.009539.U *“non sono soggette a rimborso le spese sostenute per la vana escussione dell'onorario dovuto”*.

<sup>62</sup> Art. 56 Testo Unico spese di giustizia.

<sup>63</sup> Art. 51 Testo Unico spese di giustizia.

<sup>64</sup> Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all'art. 83 *“per ausiliari e consulenti di parte non è previsto il limite massimo perché la norma originaria (art. 12, comma 1 legge 217/90) lo riferisce solo agli avvocati Infatti il limite dei valori medi delle tariffe professionali relative ad onorari, diritti ed indennità riguarda le tariffe professionali degli avvocati e non gli onorari di ausiliari e consulenti...”*.

<sup>65</sup> Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.



*del condannato non ammesso e dell'ammesso in caso di revoca dell'ammissione cui è equiparata la vittoria della causa<sup>66</sup>*, alla luce dell'indirizzo della Corte Costituzionale, il *"dovrebbero essere prenotati a debito"* va sostituito con il *"vanno anticipati"*, mentre viene anche eliminata dalla sentenza in commento anche l'onere della dimostrazione dell'infruttuosità del recupero del compenso ( c.d. vana escussione ) nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento.

All'esito della emissione, da parte del magistrato, del provvedimento [decreto] di liquidazione, la cancelleria giudiziaria provvederà<sup>67</sup>:

- *alle comunicazioni di cui all'art. 83, comma 3, testo unico spese di giustizia;*
- *a certificare la assenza di opposizione nel termine di 30 gg dalla comunicazione medesima;*
- *ad acquisire la relativa fattura;*
- *annotare le somme anticipate nel foglio notizie;*
- *trasmettere, in assenza di opposizione, copia del decreto di liquidazione con la relativa documentazione, all'Ufficio recupero crediti.*

Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è, avendo il detto provvedimento natura giurisdizionale<sup>68</sup>, ammessa opposizione<sup>69</sup> ai sensi dell'art. 170 Testo Unico spese di giustizia<sup>70</sup>.

Ai sensi della nota ministeriale del 19 novembre 1990<sup>71</sup> *"i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione)"*, mentre va ricordato come per la direttiva ministeriale giustizia del 21 dicembre 2009<sup>72</sup> *"la liquidazione delle spese di giustizia deve essere effettuata senza ritardo non appena ne sussistono i presupposti e si sia in possesso della completa documentazione di spesa"*.

L'Ufficio recupero crediti<sup>73</sup>, ricevuta, dalla cancelleria del giudice che ha provveduto alla liquidazione, copia del decreto di liquidazione con allegata la documentazione di rito nello specifico:

- a) prova dell'avvenuta notifica del decreto alle parti,

<sup>66</sup> Non se ne sottace una certa ermeticità della parte finale del periodo di commento all'articolo.

<sup>67</sup> Lo schema che segue è quello tipico, ma nulla vieta diversa organizzazione del servizio da parte degli uffici.

<sup>68</sup> Sulla natura del decreto di liquidazione è intervenuta la Corte Costituzionale Corte Costituzionale 24.9.2015 n. 192, che ha statuito che "il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale".

<sup>69</sup> A seguito della modifica dell'art. 170 T.U. "...il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 d.P.R. 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione...." [circolare DAG. 09/11/2012.0148412.U].

<sup>70</sup> Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all'art. 83 *"si è abrogato l'articolo 15-quattordicesimo comma 4 (ultimo periodo) della legge n. 217/90 come modificata dalla legge n. 134/2001 che prevedeva la trasmissione del decreto di liquidazione dei compensi del consulente tecnico anche alla guardia di finanza"*.

<sup>71</sup> Circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ..

<sup>72</sup> Prot. 0159237.U del 21 dicembre 2009.

<sup>73</sup> Con l'entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia sono stati soppressi gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale. L'ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale, ha assunto, per determinazione ministeriale da ultimo DAG. 05/10/2005.22002.U, la denominazione di "Ufficio Recupero Crediti".



b) certificazione di mancata opposizione, e

c) fattura

provvederà :

- *ad annotare tempestivamente ed in ordine cronologico il decreto di liquidazione compensi (onorari e spese) nel Registro delle Spese pagate dall'Erario (mod. I/A/SG).*
- *trasmettere il provvedimento di liquidazione, corredati della completa documentazione giustificativa della spesa, al Funzionario Delegato.*

Il doppio passaggio, dalla cancelleria all' Ufficio recupero crediti, è dovuto al fatto che quest'ultimo ufficio è competente a procedere all'eventuale recupero di quanto lo Stato ha anticipato e/o prenotato a debito.

Al pagamento di quanto disposto con l'emissione del decreto di liquidazione provvede il Funzionario Delegato<sup>74</sup> da cui dipende, relativamente alle spese di giustizia, l'ufficio giudiziario davanti alla quale pende, o pendeva, il giudizio.

In materia di pagamento delle spese di giustizia infatti *"il soggetto [ ndr = Magistrato o Funzionario addetto all'Ufficio nei casi in cui la liquidazione avvenga su ordine di quest'ultimo] che liquida la spesa, e che, quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ ndr = Funzionario Delegato ] che esegue il pagamento"*<sup>75</sup>.

Le spese di giustizia, nel processo civile come in quello penale<sup>76</sup>, sono gestite attraverso aperture di credito, assegnazione di fondi sui relativi capitoli di spese, a favore dei Funzionari Delegati e sono disposte, anche occorrendo più volte nel corso dell'anno, con decreto dirigenziale della direzione della giustizia civile<sup>77</sup>.

Attualmente il sistema dei pagamenti è gestito per tramite il sistema SICOGE<sup>78</sup> del Ministero dell'Economia e Finanze.

I Funzionari Delegati ricevuta la documentazione, ed eseguiti i necessari riscontri, provvedono alla emissione degli ordinativi secondari di pagamento, mod. 31 C.G., ed invieranno ai beneficiari, come prescritto, l'avviso di pagamento<sup>79</sup>.

<sup>74</sup> Il Funzionario delegato – art. 183 T.U. – è ordinatore secondario di spesa, incaricato all'emissione degli ordinativi di pagamento, è il soggetto che conclude l'iter procedurale delle spese di Giustizia (Nota Min. Giustizia DAG. 184111.U. del 15/12/2010). Il Funzionario Delegato a livello Distrettuale per i capitoli di spesa relativi alle liquidazioni in oggetto è identificato, nelle persone dei Dirigenti di Corte e di Procura Generale, circolari n 6 dell'8 giugno 2002 e n 7 del 14 novembre 2002.

<sup>75</sup> Nota ministeriale giustizia DAG. 13/12/2006.0132195.U.

<sup>76</sup> Come previsto dall'art. 185 del d.P.R. 115/2002.

<sup>77</sup> Dagli esercizi successivi al 2019 entrano in vigore le nuove disposizioni di Contabilità pubblica.

<sup>78</sup> Sistema informativo di contabilità integrata delle pubbliche Amministrazioni.

<sup>79</sup> I provvedimenti di liquidazione corredati della completa documentazione giustificativa della spesa, andranno trasmessi tempestivamente al Funzionario Delegato che, nella gestione dei fondi disponibili e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio e dopo aver eseguito i necessari riscontri provvede all'effettivo pagamento con l'emissione degli ordinativi secondari di pagamento ( mod. 31 CG).



Nella gestione dei fondi disponibili e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio, il Funzionario delegato, dopo aver eseguito i necessari riscontri, è tenuto ad eseguire i pagamenti rispettando “*scrupolosamente*” l’ordine cronologico con cui la documentazione di spesa perviene al suo Ufficio”.

Il Funzionario Delegato potrà derogare al suddetto criterio cronologico soltanto per eccezionali, motivate ragioni, da valutarsi caso per caso in relazione alla necessità di assicurare lo svolgimento di particolari attività processuali<sup>80</sup>.

---

## **10. L’opposizione al decreto di liquidazione**

Per quanto riguarda l’**opposizione al Decreto di Liquidazione** vanno rilevate le incongruità sorte a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2011, tenuto conto che in precedenza, si prevedeva nel T.U. Spese di Giustizia che entro 20 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione si poteva proporre opposizione, allo stesso decreto, da parte di chi vi aveva interesse e, per gravi motivi, poteva essere anche disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di liquidazione.

Il decreto legislativo 150/11, che ha semplificato in tre modelli processuali tutta una serie di procedure precedentemente sparse nell’ordinamento giuridico italiano, ha specificato al primo comma dell’art. 15 come “*Le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo*” sostituendo il precedente comma 1 dell’art. 170 che prevedeva il termine di impugnazione (in 20 giorni), con la conseguenza che risultava più specificato quale sia il termine per l’impugnazione.

I commi 2 e 3 del precedente articolo 170 T.U. Spese Giustizia, poi, sono stati abrogati, mentre l’art. 15 continua, con i commi successivi, come segue:

*“2. Il ricorso è proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del*

*pubblico ministero presso la Corte di appello è competente il presidente della Corte di appello.*

*3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.*

*4. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo*

---

<sup>80</sup> Circolare ministeriale giustizia DAG. 06/05/2009.0062708.U.



*5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari a fini della decisione.*

*6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile."*

Con riguardo, tuttavia, ai termini di impugnazione, in carenza di una espressa indicazione, è stata fatta chiarezza sulla procedura da seguire, vale a dire il rito sommario di cognizione *ex art. 702-bis c.p.c.*, e dall'altro si è risolto il non indifferente problema (esistente prima di tale interpretazione) del momento in cui cade il giudicato sul decreto di liquidazione rilevando come *"è da ritenersi che il termine per la proposizione di un'eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del DRP 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per procedimento sommario di cognizione e, quindi, in quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione (vedi art. 702-quater del c.p.c.)"*.

Trattandosi di rito sommario, le parti possono stare in giudizio personalmente, per cui non è necessario il ministero o l'assistenza di un difensore, tuttavia se ne raccomanda l'utilizzo in considerazione delle particolari norme processuali anche in relazione al meccanismo delle notifiche di cui si dirà in seguito.

Il ricorso deve contenere tutte le indicazioni previste da numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'art. 163 c.p.c. e cioè:

- 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione o un comitato, la citazione (ricorso in questo caso) deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
- 6) il nome e cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora sia stata già rilasciata (come detto non necessaria, perché la parte può stare in giudizio anche personalmente).

Il ricorso deve pure contenere, l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma sempre dell'art. 163: l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p..

Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Va fatta una specificazione sulla qualifica di "convenuto". In questo tipo di procedimento convenuto non è solo il Ministero di Giustizia che è tenuto al pagamento in favore del professionista, ma pure il Pubblico Ministero e tutte le parti del processo (comprese le persone sottoposte alle indagini e gli imputati) nel caso di consulenza disposta nell'ambito del procedimento penale ovvero attori e convenuti in presenza di un procedimento civile.

Infatti, secondo la recente giurisprudenza<sup>81</sup>, nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 115/2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest'ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice – *a quo* – riesamini l'opposizione, previa integrazione del contraddittorio.

L'ordinanza, che definisce il giudizio, non è appellabile.

Va, anche ricordato come nel giudizio di **opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso** al C.T.U., il giudice di cui all'art. 15 d.lgs. n. 150/2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova<sup>82</sup>.

Il giudice dell'opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del C.T.U. deve verificare unicamente se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, *ex art.* 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale, mentre dall'accertamento rimane esclusa ogni **valutazione circa l'utilità della consulenza tecnica**<sup>83</sup>.

Del pari, le eventuali **nullità** dell'attività del consulente tecnico d'ufficio, idonee a determinare il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso, devono essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito e non possono essere, quindi, dedotte nel giudizio di opposizione *ex art.* 170 d.P.R. n. 115/2002.

---

<sup>81</sup> Cass. civ., sez. II, 17.012.2012, n. 23192.

<sup>82</sup> Cass. civ., sez. II, n. 4194/2017.

<sup>83</sup> Cass. Civ. sez. VI, n. 36396/2021.





## 11. La responsabilità solidale delle parti per il pagamento del compenso del C.T.U. in ambito civile

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità<sup>84</sup> il compenso liquidato dal Giudice e dovuto al consulente è da considerarsi solidalmente a carico di tutte le parti, ciò anche a prescindere dalla presenza espressa della formula di solidarietà nel decreto di liquidazione.

In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività resa dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.

In ragione di quanto sopra, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione, ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempito, in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare<sup>85</sup>.

Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo provvisoriamente esecutivo. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, legge 8 luglio 1980 n. 319, il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U., emesso dal giudice, costituisce titolo provvisoriamente esecutivo e pertanto per il principio *ne bis in idem*, il C.T.U. non può ottenere un decreto ingiuntivo per la medesima *causa pretendi*<sup>86</sup>.

Ancora più in particolare sul tema dell'**inapplicabilità del principio di soccombenza**, va rimarcato che la prestazione resa dal consulente tecnico, nominato nell'ambito di un processo civile, svolge una funzione di interesse comune delle parti del giudizio. Tale interesse assorbe e trascende quello proprio e particolare delle singole parti, con la conseguenza che il regime dell'onere delle spese della consulenza tecnica d'ufficio e l'obbligo del relativo pagamento deve prescindere sia dalla disciplina del riparto delle spese tra le parti che dal regolamento finale delle spese tra le stesse. Ne discende che il **principio di soccombenza attiene soltanto al rapporto tra le parti e non opera nei confronti del consulente d'ufficio**, rendendo inopponibile al C.T.U. la pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza che abbia definito il giudizio<sup>87</sup>. Dunque, la sentenza può regolare le spese di C.T.U. esclusivamente con riguardo ai diritti di rimborso interni alle parti ed è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e quindi ai fini del regresso, ma non nei confronti del C.T.U., che, essendo ausiliario

<sup>84</sup> Cass., sez. II, n. 28094 del 30 dicembre 2009.

<sup>85</sup> Così, Cass., sez. II, n. 23586 del 15 settembre 2008.

<sup>86</sup> Si veda, Cass., sez. II, n. 2315 del 2 marzo 2000.

<sup>87</sup> Cass. sent. 08.11.2013 n. 25179.

del giudice, svolge un'attività in funzione del processo, voluto (nell'accezione ampia del termine) da entrambe le parti.

È fatto, quindi, salvo il diritto del consulente di agire esecutivamente sulla base del decreto anche dopo la sentenza e indipendentemente dalle statuizioni in essa contenute.

---

## 12. La fatturazione del compenso (l'orientamento dell'agenzia delle entrate e le relative criticità)

La scissione dei pagamenti, *split payment*, disciplinata dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, oggetto di plurimi interventi normativi, ha annoverato anche i professionisti che rendono la propria prestazione a favore della pubblica amministrazione.

Il decreto Dignità (d.l. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, ha, invece, abolito il meccanismo dello *split payment* in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta e a titolo d'acconto.

In tale contesto normativo, si è inserita la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 emanata dall'Amministrazione Finanziaria che, per motivare l'esclusione della disciplina *split payment*, è entrata pure nel merito delle modalità di emissione della fattura e dei correlati principi, di fatto, intervenendo e modificando il meccanismo della "neutralità" dell'IVA tra i contribuenti "di diritto".

In base alla disciplina dell'Imposta sul valore Aggiunto, il soggetto passivo "recupera" l'imposta che assolve sugli acquisti, acquisendo un credito verso lo Stato e "recupera" l'imposta dovuta sulle vendite grazie al diritto di rivalsa verso coloro che acquistano i suoi beni o servizi.

La prassi dell'Agenzia delle Entrate sopra richiamata ha, di fatto, introdotto un regime derogatorio (comunque non previsto dalla disciplina comunitaria dell'IVA), in base al quale l'emissione della fattura, relativamente all'attività di C.T.U. resa in ambito civile<sup>88</sup>, va fatta a carico unicamente dell'Amministrazione della Giustizia, inquadrato come soggetto committente, ma non pagatore della prestazione, il cui onere permane in capo alla parte cui è stato posto a carico nel decreto di liquidazione del compenso.

Va rilevato che tale orientamento dell'amministrazione finanziaria<sup>89</sup>, appare non in linea con il percorso logico-giuridico con il quale le norme processuali e gli orientamenti (anche consolidati) espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui il mandato affidato all'ausiliario di giustizia è posto in essere "nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, comune delle

---

<sup>88</sup> In ambito penale tale problematica non si pone in quanto tanto il C.T. del PM quanto il Perito nominato in sede dibattimentale hanno committente l'Amministrazione della Giustizia, quindi una volta liquidato il compenso, procedono a fatturare direttamente all'Erario.

<sup>89</sup> Oltre alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2018 si segnala anche Risposta ad Interpello n. 211/2019.



partì”, ciò a prescindere dalla ritualità dell’affidamento dell’incarico al C.T.U. che avviene attraverso una ordinanza emessa dal Giudice, poiché secondo le norme di diritto processuale, i mezzi di prova devono essere “ammessi” dal Magistrato.

Infatti, sia la giurisprudenza di legittimità che quella amministrativa<sup>90</sup> hanno ripetutamente confermato l’assunto che la prestazione del consulente tecnico d’ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, con ciò intendendosi evidentemente i soggetti privati in causa.

Fermo restando che l’orientamento della prassi dell’Amministrazione finanziaria non appare convincente<sup>91</sup>, si forniscono le seguenti indicazioni per l’emissione della fattura a margine del decreto di liquidazione del compenso. Il documento (in forma di fattura elettronica) andrà emesso e trasmesso a carico dell’Amministrazione giudiziaria, indicando nella causale, oltre ai riferimenti del giudizio nell’ambito del quale è stata resa la prestazione, anche la particolare dicitura “*pagamento avvenuto con provvista fornita dalla parte onerata del pagamento come da decreto di liquidazione del compenso del.....emesso dal Giudice del Tribunale di.....*”.

Stante la natura di titolo esecutivo del decreto di liquidazione del compenso, **una volta emesso quest’ultimo**, si suggerisce ai colleghi di **comunicare (a mezzo mail pec) la richiesta di pagamento alla parte onerata, indicando le modalità con le quali verrà emessa la fattura a pagamento avvenuto.**

Pertanto, una volta ricevuto il pagamento, il **C.T.U. invierà la fattura (in formato elettronico) all’Amministrazione della Giustizia (ed emessa secondo le modalità indicate dalla citata circolare n. 9/E del 2018) ed avrà cura di trasmettere via mail pec una copia (in formato pdf) alla parte che ha sostenuto il pagamento.**

In presenza di un decreto di liquidazione che ripartisce l’onere al 50% tra le parti, la procedura sopra indicata andrà effettuata per ciascuna delle parti obbligata al pagamento della quota del compenso, dunque con l’emissione di due (o più, in presenza di più parti) fatture elettroniche intestate all’Amministrazione della Giustizia.

Permanendo il vincolo di solidarietà che lega le parti al pagamento del compenso spettante al C.T.U., quest’ultimo potrà attivarsi sull’altra parte in presenza di mancato pagamento di quella onerata in base al decreto di liquidazione, seguendo le indicazioni sopra esposte ai fini della fatturazione.

Giova precisare che, essendo l’Amministrazione della Giustizia estranea al rapporto obbligatorio intercorrente tra il creditore (C.T.U.) e debitore (la parte in causa tenuta al pagamento), essa non assume la veste di sostituto d’imposta in relazione all’importo fatturato e non è soggetta ad alcun adempimento fiscale ovvero il versamento della ritenuta e la certificazione della stessa.

<sup>90</sup> Cass. civ., sez. I, 8 luglio 1996, n. 6199 e 19 settembre 2006, n. 20314, anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2842.

<sup>91</sup> Sul punto si veda in dottrina: d’Orsi S., Prattichizzo S. “L’emissione della fattura per l’onorario del CTU: è necessario un coordinamento tra norme civilistiche e fiscali” – Il Fisco n. 40/2018 p. 3836 e ss.



Il C.T.U. andrà ad applicare la ritenuta nella fattura elettronica intestata all'Amministrazione della Giustizia il cui pagamento verrà effettuato da uno dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del d.P.R. n. 600/73 (che, dunque, riveste la qualifica di "sostituto d'imposta").

In relazione all'IVA «per i contribuenti di diritto» sorge il problema dell'indetraibilità dell'imposta, infatti, l'intestazione al tribunale impedisce la detrazione Iva in capo alla parte che abbia agito o resistito in giudizio nell'esercizio di impresa o professione, che non può registrare tra gli acquisti Iva una fattura intestata ad altri<sup>92</sup>. Inoltre, anche in considerazione un'altra risposta data ad un interpello (la n. 625/2021), esiste anche il rischio che gli uffici contestino alla parte che paga la indetraibilità Irpef o la indeducibilità del costo dal reddito d'impresa o professionale.

Va segnalato che, proprio in considerazione delle criticità del percorso logico-giuridico e delle difficoltà operative, il Tribunale di Ravenna, con verbale del *Plenum* in data 3 ottobre 2022 (comunicato formalmente agli ordini professionali afferenti la circoscrizione di tale foro), ha deliberato di non aderire all'interpretazione dell'amministrazione, sulla base dei seguenti motivi: *i)* il giudice non può essere considerato committente in quanto il C.T.U. è ausiliario del giudice; *ii)* divergerebbero le figure del presunto committente e del pagatore; *iii)* il giudice deve liquidare i compensi del C.T.U. e quindi si troverebbe egli stesso a determinare l'importo della fattura; *iv)* vi sarebbe un enorme aggravio del lavoro in cancelleria con duplicazione di tutti gli adempimenti relativi al pagamento dei compensi liquidati.

Si tratta di una indicazione di carattere operativo, che ovviamente non vincola né uffici finanziari, né gli stessi consulenti tecnici, ma, indubbiamente, le criticità esistono e, quanto meno, tale orientamento servirà a dimostrare l'incertezza interpretativa tuttora esistente laddove venissero irrogate sanzioni al C.T.U. che abbia fatturato direttamente alle parti.

---

<sup>92</sup> Per approfondimenti si veda: d'Orsi S., Tarabusi M. "Fattura del CTU, restano zone d'ombra sull'intestatario", in NT+Fisco, Norme & Tributi Plus, Il Sole 24 Ore del 17 gennaio 2023.

